

si ai danni, sospendeva la vendita perché purtroppo la legge (art. 704 Cod. p.c.) statuisce che ove il rivendicante dichiara, prima della emananda sentenza, di voler appellare, la esecuzione è sospesa.

Si è discussa la causa in appello e la Corte di Appello ha confermato la sentenza dei primi giudici che rigettavano la opposizione e condannavano ai danni ed alle spese. Purtroppo non si può agire contro il Cavalletti che pare sia nullatenente. L'Istituto, notificata la sentenza, ha proceduto alla citazione per la nuova fissazione della vendita, che è stata stabilita per il 6 giugno 1934.

I Sigg. Grant hanno presentato una nuova domanda all'Istituto dichiarando che, effi hanno trovato ad effettuare la vendita di un lotto di terreno che darebbe loro modo di saldare i creditori secondi iscritti e di versare all'Istituto L. 100.000 in conto. Essi assicurano che, saldati i creditori suddetti, potrebbero, con tranquillità, vendere il resto del terreno e pagare l'Istituto.

Chiedono quindi nuovamente il consenso alla detta vendita da parte dell'Istituto, che